

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 226**

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

premessi che appare opportuno un coordinamento delle norme del regolamento in titolo con le misure contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché con le disposizioni del disegno di legge n. 2259 (codice delle autonomie), già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, sia aggiunto, infine, il seguente periodo: «Restano ferme le disposizioni contenute nelle discipline di settore, anche regionali, vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.»;

b) all'articolo 4, comma 1, sia specificato che la soglia di rilevanza degli affidamenti dei servizi pubblici locali in deroga, ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008, sia stabilita nella somma di 200.000,00 euro annui.

Esprime, altresì, le seguenti osservazioni:

– appare opportuno fornire agli enti locali indicazioni e chiarimenti per una uniforme applicazione delle disposizioni del regolamento in esame;

– all'articolo 3, al comma 3, si valuti la possibilità di inserire le carte di servizio quali strumenti di trasparenza informativa e a garanzia di qualità; si segnala, inoltre, che il comma 5 sembra non considerare la possibilità, per i Comuni, di svolgere, anche in forma associata, le funzioni di verifica previste dal comma medesimo;

– si valuti, all'articolo 4, comma 2, lettera c), con particolare riferimento alle condizioni di efficienza che qualificano la gestione *in house* non distorsiva della concorrenza, se il criterio dell'applicazione di una tariffa media inferiore a quella di settore sia congruo per il servizio idrico, considerando che la tariffa media è pari alla somma dei costi e degli investimenti per unità di acqua erogata e che, pertanto, sarà più alta in quei territori in cui la domanda è bassa e in cui vi è l'esigenza di realizzare ampi interventi infrastrutturali. Occorre considerare, peraltro, che il comma 2, lettera d), del medesimo articolo indica, come criterio, il raggiungimento di costi operativi medi annui, con un'incidenza sulla tariffa che si mantenga al di sotto della media di settore, senza tener conto che il livello dei costi non dipende solamente dallo sforzo imprenditoriale

del gestore, ma anche da elementi quali le condizioni morfologiche del territorio, la popolazione e la densità abitativa;

– all'articolo 5, andrebbero valutate forme di esclusione dal patto di stabilità dei flussi finanziari che non derivano da decisioni discrezionali dell'ente, ma da obblighi normativi;

– agli articoli 7 e 8, occorrerebbe specificare che le norme relative alle società quotate in mercati regolamentati si riferiscono anche a quelle da esse controllate e partecipate alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

– all'articolo 8, il regime di incompatibilità ivi previsto, con particolare riferimento alle norme contenute nei commi 3 e 8, appare caratterizzato da un'eccessiva rigidità.